

REGOLAMENTO (CEE) N. 3564/73 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1973

recante modifiche al regolamento (CEE) n. 2198/69 della Commissione, del 30 ottobre 1969, relativo alle tolleranze di tempo previste dall'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 803/68 del Consiglio relativo al valore in dogana delle merci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 803/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo al valore in dogana delle merci ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2198/69 della Commissione, del 30 ottobre 1969 ⁽²⁾, relativo alle tolleranze di tempo previste dall'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 803/68 del Consiglio relativo al valore in dogana delle merci, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1038/71 della Commissione, del 24 maggio 1971 ⁽³⁾, e completato dal regolamento (CEE) n. 3105/73 della Commissione del 15 novembre 1973 ⁽⁴⁾,

considerando che è stato accertato che alcune merci non comprese nelle tabelle allegate ai regolamenti della Commissione di cui sopra sono vendute abitualmente con termini di consegna eccedenti sei o dodici mesi; che occorre prevedere per tali merci, secondo i casi, una tolleranza di 12 mesi o di più di 12 mesi; che tuttavia tale tolleranza non può eccedere 24 mesi ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del summenzionato regolamento del Consiglio;

considerando che le modifiche apportate nel frattempo alla tariffa doganale delle Comunità europee richiedono un adattamento di taluni elementi figuranti nella tabella dianzi indicata;

considerando che le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del valore in dogana,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella allegata al regolamento (CEE) n. 2198/69 della Commissione, del 30 ottobre 1969, relativo alle tolleranze di tempo previste dall'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 803/68 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3105/73 della Commissione del 15 novembre 1973 è sostituita dall'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1973.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 6.⁽²⁾ GU n. L 279 del 6. 11. 1969, pag. 9.⁽³⁾ GU n. L 113 del 25. 5. 1971, pag. 7.⁽⁴⁾ GU n. L 315 del 16. 11. 1973, pag. 36.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Termine (in mesi)
ex 02.01 A III a)	Carni, commestibili, congelate, della specie suina, domestica	12
ex 02.01 B II c)	Frattaglie, commestibili, congelate della specie suina domestica	12
ex 02.01 B II d)	Cervelli d'agnelli congelati	12
ex 02.04 A	Carni e frattaglie, commestibili, congelate di conigli domestici	12
ex 02.04 C II	Carni di tartaruga	12
ex 03.01 A I b)	Salmoni congelati	12
03.01 A III	Carpe	12
ex 03.02 A	Aringhe intere, decapitate, in pezzi o in filetti	15
04.06	Miele naturale	15
ex 05.15 A I	Gamberetti secchi	12
ex 06.01	Bulbi di fiori	12
07.01 A I	Patate da semina	12
ex 07.01 H	Piantine di cipolle e di scalogni	15
07.03 B	Capperi	12
ex 07.03 E	Pomodori	12
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati :	
	— pastinache	15
	— altri	12
07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati	12
ex 07.06 A	Radici di manioca, anche tagliate in « chips » o in pezzi	18
ex 07.06 B	Patate dolci	18
ex 08.01	Datteri, ananassi, manghi, mangoste, avocado, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, secchi, in guscio o senza guscio	12
08.01 F	Noci di acagiù (o di anacardio)	15
ex 08.02	Agrumi secchi	12
08.03 B	Fichi secchi	12
08.04 B	Uve secche	12
ex 08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), secche anche sgusciate o decorticate	12

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Termine (in mesi)
08.05 A II	Mandorle, escluse quelle amare	15
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante anidride solforosa, o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate	12
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso)	12
09.01 A I	Caffè non torrefatto	12
ex 09.04	Pepe (del genere « Piper »)	24
ex 09.04	Pimenti (del genere « Capsicum » e del genere « Pimenta »)	12
09.05	Vaniglia	12
09.06	Cannella e fiori di cinnamomo	12
09.07	Garofani (antofilli, chiodi e steli)	12
09.08	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi	12
ex 09.09	Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo e di bacche di ginepro	12
09.10	Timo, alloro, zafferano ; altre spezie	12
12.03	Semi, spore e frutti da sementa	12
12.06	Luppolo (coni e luppolina)	24
12.07	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati	12
ex 12.08 C	Noccioli di albicocche	12
13.03	Suochi e estratti vegetali ; sostanze pectiche, pectinati e pectati ; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali	12
14.01 A II	Vimini	12
15.04 A I	Oli di fegato di pesci, aventi tenore di vitamina A uguale o inferiore a 2 500 unità internazionali per grammo	12
ex 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati, escluso l'olio di oliva : — olio di cartamo — altri	18 12
15.11 A	Glicerina greggia, comprese le acque e le liscivie glicerinose	12
16.04 A I	Caviale (uova di storione)	12
ex 16.04 B	Salmoni	12

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Termine (in mesi)
16.04 D	Sardine	12
16.04 E	Tonni	12
ex 16.04 G II	« Pilchards » e fegato di eglefino	12
ex 16.05	Carne di gambero di mare e di granchio	12
ex 18.01	Cacao in grani, greggio	18
ex 18.01	Cacao in grani anche infranto, torrefatto	12
ex 18.04	Burro di cacao	18
18.05	Cacao in polvere, non zuccherato	12
20.01 B	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri, escluso lo chutney di mango	12
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico	12
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole	12
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri	12
ex 23.01 B	Farine e polveri di pesci	18
23.07 A	Prodotti detti « solubili » di pesci o di mammiferi marini	18
ex 24.01	Tabacchi greggi non lavorati	12
ex 27.07 G II	Olio di creosoto (catrami di carbon fossile per impregnare)	12
28.01 B	Cloro	12
28.17 A	Idrossido di sodio (soda caustica)	12
28.28 G	Ossidi e idrossidi di tungsteno	12
28.28 H I	Pentossido (anidride vanadica)	12
ex 28.38 A I	Solfato di sodio	12
ex 28.47 F	Paratungstato di ammonio	12
ex 28.56 D	Carburo di tungsteno	12
29.05 A II	Mentolo	12
29.13 B I	Canfora	12
ex 29.35 A	Furfurolo	12
ex 29.36	Solfammidi per uso veterinario	12
ex 29.38	Vitamine	12
ex 30.03 A II b)	Estrogeni coniugati	12
31.03 A I	Perfosfati	12
31.05 A II a)	Fosfati di ammonio	12

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Termine (in mesi)
33.01	Oli essenziali (deterpenati o non), liquidi o concreti, e resinoidi	12
35.01 A	Caseine	18
35.05 A	Destrina ; amidi e fecole solubili o torrefatti	12
38.19 I J	Miscugli non agglomerati di carburi metallici	12
41.02	Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso	12
ex 44.02	Carbone di legna	12
44.05 B	Legno di conifere, d'una lunghezza di 125 cm o meno e d'uno spessore di meno di 12,5 mm	12
44.07	Traversine di legno per strade ferrate	12
ex 44.15	Legno compensato	12
47.01 A II	Paste di legno, escluse quelle destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali : — paste meccaniche e semichimiche — chimiche, al solfato, alla soda o al bisolfito	12 18
ex 48.09	Lastre per costruzioni di legno sfibrato	18
ex sezione XI	Filati dei capitoli 50, 51 e da 53 a 56, non preparati per la vendita al minuto : — Filati di lino — altri	18 12
ex sezione XI	Tessuti di « collezione », tessuti di stagione, per soprabiti ; questi tessuti che presentano un effetto di moda, per la loro armatura, per il loro stampaggio, per il loro intreccio con fili di vario colore, per le loro finiture variate (pattinature, marezzature, goffrature) o per il modo di porsi dei materiali utilizzati ; tessuti unicolori in tinte alla moda	12
ex 50.09	Tessuti di seta d'Estremo Oriente	18
ex 53.05	Lane cardate o pettinate	12
ex 55.09	Tessuti di cotone greggio	12
ex 56.07	Tessuti greggi di fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco	12
57.05 A	Filati di canapa, non preparati per la vendita al minuto	18
57.06	Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03	12
ex 57.07 B	Filati di sisal	12
57.10	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03	12
ex 58.02 A I	Stuoie di cocco	12

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Termine (in mesi)
ex 59.04	Spago di canapa («cannabis sativa») o di abaca (canapa di Manilla o «Musa textilis»)	12
62.03 A II	Sacchi e sacchetti da imballaggio, in tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03	12
81.01	Tungsteno (wolframio), greggio o lavorato	12
81.04 A II	Bismuto lavorato	12
81.04 I J	Antimonio	12